

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERCORSI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DESTINATARI DI MISURE GIUDIZIARIE RESTRITTIVE**

**TRA**

**L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna** (di seguito AUSL di Bologna), con sede legale in Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna, codice fiscale e partita IVA 02406911202, nella persona del Direttore Servizio Unico Metropolitano-Amministrazione del Personale, delegata con deliberazione n....., del .....

**E**

**L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino**, (di seguito Istituto per la Sicurezza Sociale) con sede legale in Via Scialoja 20 – Borgo Maggiore – Rep. San Marino, in persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale – Dr. Andrea Gualtieri (art. 11 Legge n. 165/2004), in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29/12/2016;

- visto l'art.2 del Memorandum d'Intesa siglato in data 9 maggio 2012 tra il Ministero della salute e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, ove è previsto che le Parti si adoperino per favorire *"lo scambio di prestazioni sanitarie"*, *"lo scambio di professionisti per motivi di studio, lavoro e consulenza"*, nonché *"lo sviluppo di accordi di collaborazione in ambito sanitario e socio sanitario fra le Regioni italiane e la Repubblica di San Marino"*;
- visto l'art.4 "Collaborazione in campo sanitario e socio sanitario" dell'Accordo di collaborazione tra regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, sottoscritto in data 10 giugno 2013;
- atteso che, a seguito di accordi intercorsi tra i competenti organi dei due enti, si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di attivare una collaborazione per attività relative alla gestione sanitaria del detenuto con disturbi psichici;
- considerato che in territorio sammarinese non sono presenti residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, (REMS), strutture sanitarie di accoglienza per autori di reato affetti da disturbi mentali (infermi di mente) e socialmente pericolosi;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'AUSL di Bologna, come sopra indicata e rappresentata, si impegna a garantire, attraverso il supporto del Dr. Federico Boaron e della Dr.ssa Maria Grazia Fontanesi all'Istituto per la Sicurezza Sociale quanto segue:

- Attività di consulenza e supervisione clinica circa i progetti di cura, riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato e/o detenuti con problemi psicopatologici
- Formazione del personale coinvolto nella gestione dei pazienti psichiatrici destinatari di misure giudiziarie restrittive;
- Attività di second opinion per pazienti psichiatrici.

## **ART. 2 – SEDE E LOCALI**

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a mettere a disposizione dei professionisti inviati dall'Azienda USL di Bologna, per lo svolgimento delle attività di consulenza e professionali di cui all'art.1, locali ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività stesse.

## **ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO**

L'attività di consulenza da parte dei professionisti sarà svolta, compatibilmente con le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, per un impegno mensile fino ad un massimo di 15 ore. Gli accessi saranno concordati fra il Direttore del Dipartimento Salute Mentale della AUSL Bologna e il Direttore della UOC Salute Mentale dell'ISS– Dipartimento socio sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale,

Le ore di attività svolte ed i relativi accessi saranno rilevati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale con metodi di rilevazione oggettiva, trasmessi e validati mensilmente dal Direttore delle attività sanitarie e socio sanitarie dell'Istituto per la Sicurezza Sociale all'Azienda USL di Bologna per i successivi adempimenti di verifica ed addebito.

## **ART. 4 – COMPENSI E RIMBORSI**

Per l'attività di consulenza e formazione l'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a corrispondere un compenso orario di € 100,00 onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali e contributive, più rimborso spese di trasferta;

Il rimborso spese di trasferta spettante ai professionisti per l'espletamento dell'attività dedotta nel presente Accordo, sarà effettuato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, direttamente ai professionisti interessati.

#### **ART.5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Gli importi dovuti all'Azienda USL di Bologna, dovranno essere versati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale osservando le seguenti modalità:

- bonifico bancario sul C/C presso la Tesoreria //, Via // con le seguenti coordinate bancarie: //, citando sempre il numero della fattura di riferimento.

I termini di pagamento sono quelli indicati in fattura.

#### **ART. 5 - ASSICURAZIONE**

La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, anche in itinere, relativa al professionista dell'Azienda USL di Bologna, è a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale quale beneficiario delle prestazioni di consulenza e professionali, oggetto del presente Accordo.

#### **ART.6 – DURATA**

Il rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018 e rinnovabile previo scambio di note fra le Parti.

#### **ART. 7 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia relativa alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo, si individua quale Foro competente, il Tribunale di San Marino.

#### **ART. 8 – REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 del DPR n. 642/72 – Tariffa – parte prima, con oneri a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

San Marino li .....

**ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE**

**Il Direttore Generale  
Dr.Andrea Gualtieri**

**AZIENDA USL di BOLOGNA**

**Direttore Generale  
Dr.ssa Chiara Gibertoni**

